



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 117/2024

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69315** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

MORGIA Giuseppe (c.f. MRG GPP 59S08 C351L), nato a Catania l'8-11-

1959, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Nicola

Seminara con cui elett.te domicilia, fisicamente, in Catania al Corso delle

Province 203 e, digitalmente, presso l'indirizzo pec

nicola.seminara@pec.ordineavvocaticatania.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del **06 marzo 2024**, il relatore **Ref. Dott.**

Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero contabile, nella persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Romina Alberti e l'Avv. Nicola

Seminara nell'interesse di Morgia Giuseppe.

Ritenuto in

FATTO

I. A seguito della contestazione pre-processuale, nel cui ambito il

Morgia non aveva inteso esercitare alcuna delle garanzie difensive assicurategli dal codice di rito contabile, con atto di citazione depositato il 22.09.2023 e ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura presso questa Sezione Giurisdizionale ha evocato a giudizio il convenuto, come in epigrafe meglio generalizzato, per sentirne affermare la responsabilità amministrativa ed ottenerne quindi la condanna, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, al risarcimento del danno erariale all'immagine nella misura di euro € **84.100,00 (ottantaquattromilacento/00)**, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché alle spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato.

II. I fatti causativi di danno erariale rimontano, nella prospettazione accusatoria, alla "gara di Bacino" per "l'approvvigionamento triennale, con opzione di rinnovo semestrale, di dispositivi medici per urologia occorrenti alle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie del Bacino della Sicilia Orientale" suddivisa in 209 lotti per complessivi € 55.430.178,00, da espletarsi mediante procedura aperta (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; gara n. 7099821 del 17/07/2018) e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

II.1. In relazione a tale procedura, l'A.O.U.P. "Vittorio Emanuele" di Catania:

- assunto *ab origine* il ruolo di Ente capofila, aveva dato corso, giusto avviso del 24/07/2017, ad una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica, oggetto di successivo riscontro da parte degli operatori economici interessati in virtù di osservazioni scritte alla bozza di Capitolato tecnico;

- nominata (con ordinanza del D.G. n. 43 del 26/09/2017) la Commissione incaricata di adottare il Capitolato tecnico recante la descrizione del materiale necessario, come detto suddiviso in n. 209 lotti, con i fabbisogni triennali ed i prezzi da porre a base d'asta (il capitolato, dapprima approvato con Delibera n. 935/2018, veniva modificato con Delibera n. 120/2018);
- nominato, in forza di delibera n. 1377 del 17/12/2018, i componenti della Commissione di valutazione della documentazione tecnica.

III. In questo contesto, seguita l'atto introduttivo, matura l'operato infedele ad antiggiuridico ascritto al convenuto. Nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. di Urologia dell'A.O.U.P. "Vittorio Emanuele" di Catania P.O. "Gaspare Rodolico", il Morgia, fra gli altri, è stato infatti coinvolto nel procedimento penale n. 10946/2018 R.G.N.R., avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per le ipotesi delittuose di turbata libertà degli incanti continuata e in concorso (artt. 81, 110 e 353, comma 2, c.p.), di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio continuata (artt. 81, 319 e 321 c.p.), di corruzione in concorso (artt. 110, 319 e 321 c.p.) e di istigazione alla corruzione (art. 322, comma 3, c.p.); quindi destinatario di un'ordinanza cautelare del 20/02/2019 applicativa, nei suoi confronti, della misura degli arresti domiciliari e, da ultimo, della sentenza n. 401/2022, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Catania ed ormai irrevocabile.

III.1. Su queste premesse, il Requirente deduce che:

- la citata sentenza n. 401/2022 ha escluso, in base agli atti contenuti nel fascicolo del P.M., che potesse pronunziarsi sentenza di proscioglimento degli imputati Morgia, T., C. e D.. Secondo la decisione penale, anzi, non è

revocabile in dubbio che gli stessi abbiano commesso tutti i delitti loro contestati per come suffragati sia dal contenuto delle numerose intercettazioni in atti - che avevano condotto, a loro volta, alla emissione di ordinanza cautelare - sia dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dagli stessi in esito al provvedimento cautelare. In conseguenza, secondo il Giudice penale, è provato che il Morgia, quale direttore dell'U.O.C. di Urologia del Policlinico di Catania, in concorso con il C., dirigente medico membro della commissione tecnica aggiudicatrice, nonché con il T. ed il D., rappresentanti commerciali della ...omissis... s.r.l., abbiano turbato la regolarità della gara di bacino finalizzata all'approvvigionamento di dispositivi medici di urologia con l'intento di favorire la medesima ...omissis..., nel cui interesse agiva il T. anche allorquando corrompeva il Morgia inducendolo a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio dietro un corrispettivo. E' ancora provato, poi, che il Morgia abbia ricevuto da T. e L. promesse di una indebita utilità per commissionare l'acquisto di un ecografo senza gara; che lo stesso abbia altresì ricevuto la somma di 12.500,00 euro per facilitare la prescrizione di prodotti medicinali di una casa farmaceutica e che, ancora, egli abbia ripetutamente sollecitato promesse di danaro a informatori farmaceutici. La sentenza n. 401/2022, per questa via, preliminarmente constatato che la qualificazione giuridica dei fatti è corretta, accerterà che le singole condotte contestate materializzano gli estremi di reato di turbata libertà degli incanti, di corruzione e di istigazione alla corruzione;

- gli atti costituenti la complessa attività investigativa svolta dalla Procura della Repubblica di Catania, integralmente acquisiti e valutati dal

P.M. contabile al pari degli accertamenti contenuti nella sentenza ex art. 444 c.p.p., integrano allora univoci elementi di convincimento nella prospettiva del riconoscimento della responsabilità erariale qui contestata. Essi, segnatamente, confermano gli assunti accusatori del P.M. penale che ascrivevano al Morgia: la gestione di fatto dell'intera procedura concorsuale, attraverso la predisposizione del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico (che lo stesso evitava, tuttavia, accuratamente di sottoscrivere), consentendogli la formulazione di specifici lotti "su misura" in quanto predisposti sulla base delle schede tecniche dei prodotti (c.d. metodo a listino); la "blindatura" della gara attraverso previsione di dispositivi non attinenti l'oggetto dell'appalto e distribuiti in esclusiva dalla concorrente favorita; ancora, la rivelazione di notizie riservate, il suggerimento delle dichiarazioni da depositare, il concordare la documentazione tecnica da inviare per falsare le comparazioni tecniche con eventuali concorrenti, l'interloquire sulla eventuale riformulazione dei lotti, il convenire, fuori da ogni procedura di gara, l'acquisto di un particolare macchinario, il controllare l'operato della Commissione tecnica, il richiedere all'Azienda ospedaliera di acquistare di un Ecografo (BK 3000) senza gara, a tal fine dichiarandone (contrariamente al vero) l'infungibilità ed esclusività, il prescrivere – o comunque l'essersi attivato a tale fine – farmaci, parafarmaci (integratori) e prodotti commercializzati da determinate imprese, rinunciando all'esercizio della propria discrezionalità tecnica. Il tutto dietro utilità o promesse di utilità economiche per sé o per altri ("finanziamenti" di convegni e corsi di formazione "ECM", pagamento voli e soggiorni per la partecipazione a convegni scientifici, attraverso versamento di somme sul

conto di un'agenzia di viaggio; erogazioni dirette di somme, etc.);

- la natura confessoria delle già richiamate dichiarazioni spontanee, rese dal convenuto al P.M. penale in data 5 aprile 2019 e confermate dalle sommarie informazioni escusse presso terzi nonché dalle numerose conversazioni intercorse e captate dalla P.G., confermano, altresì, la univocità del compendio probatorio raccolto nella direzione dell'effettivo materializzarsi dei fatti delittuosi passati in rassegna;

- la vicenda ha ricevuto oggetto di ampia eco mass-mediatica, formando altresì oggetto di attenzione nella relazione del 3 novembre 2021 predisposta dalla Commissione A.R.S. di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, la quale ne ha sottolineato, di là dalla intrinseca gravità, l'attitudine a suscitare particolare allarme sociale per denotare la stessa la "permeabilità alla corruzione del sistema sanitario regionale".

III.2. Ad avviso del Requirente, conclusivamente, gli illeciti accadimenti descritti hanno determinato un sicuro danno alla reputazione della P.A, il quale, alla stregua delle circostanze concrete, merita di essere quantificato in euro € **84.100,00 (ottantaquattromilacento/00)** – in base al criterio del cd. "raddoppio tangenzio" ex art. 1, comma 1sexies, della L. n. 20/1994 – sul rilievo che il convenuto, ai fini dell'ammissibilità (ex art. 444, comma 1 ter, c.p.p.) della richiesta di patteggiamento penale, ha provveduto alla restituzione di euro 42.050,00 quale prezzo/profitto dei reati commessi. A fondamento del *quantum* condannatorio richiesto, il Requirente evoca i seguenti "indicatori di lesività":

- la gravità in astratto delle fattispecie di reato accertate in sede penale;

- la gravità in concreto delle condotte tenute, per come tale gravità

risulta dalle stesse dichiarazioni spontanee del convenuto, dal tenore delle

intercettazioni e dai contenuti dell'ordinanza cautelare del 20/02/2019;

- il grado di immedesimazione organica del convenuto con la P.A.,

meglio inteso come ruolo e qualifica rivestita dall'autore della condotta:

grado che, in fattispecie, risulta di massima importanza visto che il

convenuto risultava primario e Direttore dell'U.O.C. di Urologia

dell'amministrazione danneggiata;

- la diffusione mediatica della condotta illecita, atteso che la vicenda

ha formato oggetto di cronaca in molteplici articoli di stampa pubblicati sui

maggiori quotidiani locali nonché di specifica attenzione ad opera della già

evocata relazione di inchiesta della Commissione Antimafia A.R.S.

IV. In data 15.02.2024, si è costituito in atti il convenuto, il quale ha

concluso nell'ordine: per il rigetto della domanda attorea; per la sua

condanna alla minor somma di € 17.500,00, sul presupposto che l'ulteriore

importo pari a € 24.550,00 è stato da lui pagato a titolo riparatorio; da

ultimo, ed in ogni caso, per l'esercizio del potere riduttivo.

IV.1. Premette il Morgia, in punto di fatto, la qualità del profilo scientifico –

professionale posseduto e la circostanza che i fatti illeciti per cui è processo

si collocano *“in un momento di forte stress lavorativo, con temporanea*

perdita dell'autoregolamentazione” sempre praticata che solo gli permetteva

di subire *“il contagio ambientale e le lusinghe di soggetti esterni alla*

struttura ospedaliera”. Sottolinea il convenuto, poi, che le *“dichiarazioni*

auto ed etero-accusatorie”, da lui rese, hanno consentito di ricostruire

l'induzione alla corruzione e che la stessa sentenza penale pone l'accento sul

suo “comportamento collaborativo” come atto sia a consentire il disvelamento di “episodi criminosi non ancora emersi”, sia ad evitare che il disegno criminoso giungesse ad esecuzione, sia, ancora, ad accertare la somma complessiva a lui versata quale “prezzo/profitto del reato” e pari ad € 17.500,00. In effetti - seguita il Morgia facendo appello alla produzione documentale versata in atti – per alcune originarie ipotesi accusatorie il P.M. aveva chiesto l’archiviazione pronunciata, poi, dal G.I.P. con diversi provvedimenti. Puntualizza, infine, di aver versato € 17.500,00, quale profitto ricevuto per i reati contestatigli, nonché € 24.550,00 a titolo di risarcimento del danno d’immagine, posto che alcun diverso titolo risarcitorio era stato rivendicato nei suoi confronti.

IV.2. In linea giuridica, il Morgia:

- contesta anzitutto alla citazione di aver erroneamente letto ed interpretato la sentenza di patteggiamento. Da quest’ultima, infatti, si ricava senza tema di equivoco che il prezzo/profitto da lui versato in sede penale, come da pertinente giudicato, è pari ad € 17.500,00. In conseguenza, se, come l’atto introduttivo sostiene, il criterio di quantificazione del danno erariale all’immagine dell’Ente è quello posto dall’art. 1 co. 1 sexies L. 20/1994, allora il danno risarcibile in questa sede non può essere superiore all’ammontare di euro € 35.000,00. D’altronde, aggiunge il convenuto, tale ultima somma va a sua volta diffalcata di euro € 24.550,00 [ossia € 42.050,00 (totale versato in sede penale) - € 17.500,00 (ammontare del profitto restituito in sede penale)], dappoiché siffatto importo corrisponde alla somma da lui accreditata all’Azienda Policlinico a titolo risarcitorio. E tale risarcimento di € 24.550,00, in difetto di altre voci di danno richieste

dall'Amministrazione, deve integralmente imputarsi proprio a titolo di danno

all'immagine patito dell'Amministrazione di appartenenza. In conclusione,

l'ipotetico debito risarcitorio da cui è gravato il Morgia, per il titolo azionato

in sede erariale, si riduce al più ad euro € 10.450,00 (*id est* € 35.000,00, pari

al doppio del profitto dei reati, - € 24.550,00, pari all'importo già pagato per

lo stesso titolo in sede penale). Rimane per questa via scongiurato, secondo il

comparsante, ogni indebita duplicazione di pagamenti;

- esclude la plausibilità della diade proposta in citazione “gravità in

astratto”/“gravità in concreto”, la quale non rinviene cittadinanza nella

sentenza ma appare al più legata ad affermazioni o rilievi del P.M penale;

- si oppone alla “supervalutazione” del *clamor fori*, cui allude l'atto

introduttivo. Osserva in merito che gli esiti penali hanno condotto ad un

complessivo e deciso ridimensionamento delle ipotesi accusatorie –

ricavabile dal riconoscimento in suo favore, ad opera della sentenza ex art.

444 c.p.p., dell'attenuante ex art. 323 bis c.p. (“esiguità del danno economico

prodotto e del lucro conseguito”) – il quale, a sua volta, non ha tuttavia

ricevuto omologo risalto sui mass media. Di talché, egli è da considerarsi,

all'esito del processo, come passivo destinatario di quel *clamor fori* alla cui

intensità le sue condotte non hanno contribuito. Quest'ultima evenienza,

unitamente alla circostanza per cui il P.M. penale abbia poi prestato il

consenso all'irrogazione di una pena che ha tenuto conto della “tenuità

dell'offesa agli interessi tutelati dalle norme”, fa sì, a ben riflettere, che

neppure ricorrano gli estremi di una condanna per lesione dell'immagine

dell'Amministrazione;

- evocando i suoi precedenti di carriera e di condotta, nonché l'atteggiamento

autoaccusatorio e pienamente collaborativo tenuto nella vicenda che occupa, insiste affinché venga fatto largo uso del potere riduttivo.

V. All'udienza del 06.03.2024, le Parti presenti, come da verbale, hanno discusso le proprie tesi difensive, replicato a quelle avversarie e, infine, concluso conformemente ai propri pregressi scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel quadro delle verifiche ufficiose imposte dal codice di rito contabile (art. 51 co. 6 c.g.c.), il Collegio ravvisa preliminarmente la ricorrenza, nella fattispecie sottoposta al suo esame, delle condizioni di proponibilità dell'azione risarcitoria esperita dal Requirente.

1.1. Il giudicato formatosi sulla sentenza n. 401/2022, con cui il G.U.P. presso il Tribunale penale di Catania applica la pena su richiesta delle parti (ex art. 444 co. 2 c.p.p.), afferma la *indubitabile* sussistenza a carico (fra gli altri) del Morgia di “*tutti i delitti*” contestatigli e, pertanto, di reati senz'altro commessi “*contro la pubblica amministrazione*”. I capi di imputazione (nn. 2, 3, 4, 6, 7 e 16) su cui il GUP si pronunzia – per come residuati dalla più ampia contestazione accusatoria (su cui, cfr. doc. 18 del fasc. di Procura e, in particolare, le imputazioni da n. 1 a 7 e nn. 10,12, 14, 16, 18 e 19 trascritte nella richiesta Morgia di applicazione della pena) – afferiscono, inoltre, alla commissione dei delitti (propri del pubblico ufficiale) previsti dagli artt. 319, 321, 322 comma 3 del c.p., come tali ricompresi, in ogni caso, nel Capo I del titolo II del Codice penale (cfr., oggi, gli artt. da 314 a 335 bis c.p.). I fatti materiali che, viceversa, integrano il reato di turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p. (cfr., nella specie, capo n. 1 di imputazione) – reato cd. comune

del quale l'ipotesi compendiata dal comma 2 rappresenta un'aggravante (*ex alias*, cfr. Cass., IV sez. penale, n. 12333/2023) – rifluiscono necessariamente, però, nel *thema decidendum* a titolo di preconditione storico-materiale degli episodi corruttivi contestati al capo di imputazione n. 2. In base a quest'ultimo, infatti, il Morgia risponde di corruzione continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio in concorso con il T. nella “*sua qualità indicata al capo 1*)” e per aver adottato ed assunto “*i plurimi e reiterati atti e comportamenti meglio descritti nel capo 1*”. Nei sensi descritti, sussiste la prima, necessaria, condizione (cfr., l'abrogato art. 7 L. n. 97/2001, letto però in relazione al combinato disposto degli artt. 17, comma 30-ter, secondo periodo del d.l. n. 78/2009 e 4, co. 1, lett. g) e co. 2 dell'all. III al d.lgs. 174/2016; nonché, nel c.g.c., l'art. 51 co. 7 secondo le indicazioni di C. Cost., sent. 191/2019, punto 4.2 del *considerato in diritto*) per ritenere proponibile, innanzi a questa Corte, l'azione di risarcimento del danno all'immagine (per tutte, cfr. C. conti, III Sez. d'Appello, n. 66/2020). È in effetti recessivo, in questo processo, indugiare sulla questione attualmente dibattuta nella giurisprudenza contabile se, ai fini della proponibilità dell'azione erariale per danno all'immagine, l'espressione normativa “*delitti commessi a danno*” delle pubbliche amministrazioni, utilizzata oggi dall'art. 51 co. 7 c.g.c., continui a identificarne il presupposto nell'affermazione di penale responsabilità dell'agente amministrativo, con portata di giudicato, per i soli delitti commessi *contro* l'amministrazione (con inespresso e tassativo rinvio, quindi, a quelli compendiati dal richiamato Capo I del titolo II del Codice penale) ovvero se quella locuzione abbia implicato una qualche dilatazione, agli stessi fini, del catalogo dei delitti rilevanti. La controversia

interpretativa, cui il Collegio opera succinto riferimento solo per ragioni di completezza espositiva (sulla stessa cfr. invece, *funditus*, questa Sezione, sent. n. 72/2024, punti 4.1. e ss. della motivazione), origina dalla non perspicua formulazione delle “*norme transitorie ed abrogazioni*” contenute nell’allegato III al codice di giustizia contabile e, in particolare, di quelle poste dal suo art. 4, comma 1, lett. g) ed h) e comma 2. Trattasi di disposizioni – che abrogando l’intero art. 7 della L. n. 97/2001 (così, l’art. 4 co. 1 lett. g) ed il solo primo periodo dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (così, l’art. 4 co. 1, lett. h) ma contestualmente sancendo che “*quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice*” (così, l’art. 4 co. 2) – hanno ingenerato, in effetti, dubbi interpretativi in ordine alla esatta portata del loro coordinamento con le pertinenti previsioni normative recate dall’all. I al d.lgs. 174/2016 (art. 51 co. 7 c.g.c. cit.). Ne è scaturita, per tale via, la duplice opzione esegetica descritta – restrittiva ed ampliativa – circa il novero dei delitti idonei ad integrare, sotto il profilo materiale, la condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria del danno erariale all’immagine. Ma, per quanto già precisato, l’evenienza che i fatti-reato contestati al comparsa integrino, direttamente e indirettamente (così è per le condotte del capo 1 di imputazione che sostanziano il reato di cui al capo 2 di imputazione), i delitti accertati nei confronti del Morgia, rientrando plasticamente nel perimetro (anche) della tesi restrittiva, rende tuttavia ultroneo, in questo processo, assumere posizione sulla superiore disputa ermeneutica.

1.2. La sentenza patteggiata applica inoltre al convenuto, su richiesta delle parti, la *“pena accessoria di anni uno di interdizione dai pubblici uffici e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”*. In presenza di questa statuizione, e sempre nella prospettiva delle condizioni di proponibilità dell’azione esperita dal Requirente, ricorre in fattispecie inoltre un giudicato equiparabile alla sentenza irrevocabile di condanna. Anche a seguito della riscrittura del comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p. – disposizione introdotta, in origine, dall’art. 2, comma 1, lett. a), L. n. 134/2013 – ad opera dall’art. 25, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia), il terzo periodo di tale previsione normativa stabilisce, infatti, che *“salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”*. La fattispecie concreta, per quanto qui di stretto rilievo, si sottrae anzitutto all’ambito oggettivo di applicazione della “salvezza” contenuta nel secondo comma dell’art. 445 1-bis c.p.p. (*“non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”*) e, quindi, alla inoperatività della equiparazione portata dal terzo periodo della medesima disposizione. Come si ritrae dal relativo incipit (*“se non sono applicate pene accessorie”*), il disposto del secondo periodo dell’art. 445 co. 1 bis c.p.p. cit. non può trovare applicazione alla presente vertenza ove, come si è rimarcato, le pene accessorie risultano viceversa applicate. Con riguardo alla ulteriore “salvezza” racchiusa nel primo periodo dell’art. 445 co. 1 bis c.p.p. (*“la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere*

utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile''), poi, la stessa opera eminentemente sul versante della limitazione della portata probatoria della sentenza ex art. 444 co. 2 c.p.p. (in questo senso, C. conti, App. Sicilia, n. 2/2024; cfr., altresì, Id., Sez. I d'Appello, n. 25/2023, Sez. II d'Appello n. 279/2023 e Sez. III d'Appello, n. 505/2023, tutte già richiamate anche da questa Sezione, sent. n. 72/2024 cit.), escludendone, in particolare, ogni efficacia vincolante sulle valutazioni da compiersi nei giudizi (diversi da quello penale) ivi presi in considerazione (cfr., in questo senso, il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 10, lett. a) punto 2, L. 134/2021). In altre parole, la disposizione interviene a disciplinare il profilo della estensione dell'efficacia extra-penale della sentenza patteggiata, in linea ed a completamento di quanto fanno gli artt. 651 e ss. del c.p.p. relativamente a sentenze penali di diverso tipo, ma non incide direttamente sul piano della natura della sentenza ex art. 444 co. 2 c.p.p.: a quest'ultimo, precisamente, sono dedicate la regola e le eccezioni poste dal terzo periodo dell'art. 445 co. 1 bis c.p.p. per come altresì interpretate dalla giurisprudenza contabile. Rimarrebbe d'altronde fermo che, secondo autorevole approdo esegetico (C. conti, App. Sicilia, n. 2/2024), la "salvezza" contenuta nel secondo periodo dell'art. 445 co. 1 bis c.p.p. – costituente, come puntualizzato, eccezione alla citata regola della equiparazione posta dal terzo periodo della medesima disposizione – dovrebbe dirsi inapplicabile, in radice, all'azione esperita per il risarcimento del danno erariale all'immagine ed alle sue condizioni di proponibilità. Questo indirizzo giurisprudenziale, infatti, pone l'accento sul duplice,

concorrente, rilievo per cui il tenore testuale dell'eccezione ha riguardo esclusivo alle ipotesi in cui non sia la legge penale ma, appunto, quella extra-penale a sancire l'equiparazione alla sentenza di condanna di quella resa ex art. 444 co. 2 c.p.p. e che, in tema di danno erariale all'immagine, *“non è dato rinvenire nell'ordinamento alcuna disposizione di legge extrapenale che equipari la sentenza di patteggiamento alla sentenza penale di condanna in tema di danno all'immagine della P.A.”*. La plausibilità giuridica di questo filone esegetico non può essere trascurata, a ben riflettere, quando si consideri che, in punto di proponibilità dell'azione erariale per danno all'immagine, le disposizioni gius-contabili di riferimento (attuali e previgenti) rinviano proprio alla legge penale (nello specifico, al c.p.p.) per delimitare la nozione di “sentenza penale irrevocabile di condanna” e, per l'effetto, a quella legge rimettono per le eventuali equiparazioni fra sentenze penali di tipo diverso. Simmetricamente la lettura restrittiva del secondo periodo dell'art. 445 co. 1 bis c.p.c. – nel senso cioè che l'intervento del legislatore delegato del d.lgs. d.lgs. n. 150/2022 è inteso a sterilizzare le sole equiparazioni rinvenienti fonte nella legge extra-penale – non solo è compatibile con il tenore testuale della norma (*“non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali”*) e con il criterio legale di ermeneutica giuridica vigente in *subiecta materia* (art. 14 disp. prel. al c.c.) ma rende ulteriormente privo di rilevanza, in questa fattispecie, ogni dubbio di costituzionalità, per eccesso di delega, dell'art. 25, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150/2022 *in parte qua* che introduce il nuovo secondo periodo dell'art. 445 co. 1 bis c.p.c. Invero, il pertinente criterio direttivo della legge di delega (art. 1, comma 10, lett. a) punto 2, L. 134/2021, cit.) ha commesso

al legislatore delegato di “*ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi*”. Ciò che il novellato art. 445 co. 1 *bis* c.p.c. appare compiutamente fare, tuttavia, già attraverso il primo periodo della disposizione. In quest’ottica, diversamente detto, vi sarebbe stato da chiarire se, effettivamente, anche la norma posta dal secondo periodo del vigente art. 445 co. 1 *bis* c.p.p. possa qualificarsi come il “*coerente sviluppo e completamento dei contenuti di indirizzo della delega*” imposto dall’art. 76 Cost. al legislatore delegato (C. cost., sent. n. 146/2015; Id. sentt. nn. 229/2014, 98/ 2008 e 163/2000).

1.3. Vi è materia sufficiente, in sintesi, per ritenere pienamente proponibile l’azione erariale per cui è processo, con conseguente assorbimento di ogni questione esegetica - ad oggi non scrutinata ovvero non definitivamente risolta in seno alla giurisprudenza di questa Corte - in ordine alla portata (rilevante agli effetti del combinato disposto dei periodi primo e terzo dell’art. 445 co. 1 *bis* c.p.p.) della locuzione “*giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile*” – in luogo di più comprensive espressioni come responsabilità “erariale” (cfr. sul punto, per esempio, la rubrica dell’art. 21 del D.L. n. 76/2020), “responsabilità amministrativo-contabile” o simili – o della effettiva natura processuale, piuttosto che sostanziale, di tutte e ciascuna delle norme poste dalla novellata disposizione codicistica in argomento con correlativa applicabilità “a regime” dello *ius superveniens*.

2. Passando al merito, la domanda attorea è fondata nei limiti che

seguono.

3. Rivalutato autonomamente il compendio probatorio in atti, senza, dunque, che alla sentenza di patteggiamento si assegni alcuna forza probatoria esclusiva o privilegiata (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, II Sez. App. n. 6/2020; Cass. ordd. nn. 7014/2020 e 20170/2018), il Collegio non può nutrire seri dubbi a proposito dell'effettivo verificarsi dei fatti antiggiuridici ascritti al convenuto ed emarginati nei capi di imputazione per i quali è stata pronunciata la sentenza ex art. 444 co. 2 c.p.p. dal GUP. Il comparente, d'altronde, non solo non ne contesta specificamente l'intervenuto accadimento ma, significativamente, finisce per ammetterlo. Tanto, in particolare, allorché in comparsa ne imputa lo storico materializzarsi ad *“un momento di forte stress lavorativo, con temporanea perdita dell'autoregolamentazione”* che lo portava a subire *“il contagio ambientale e le lusinghe di soggetti esterni alla struttura ospedaliera”*. Per quanto di strettissima utilità in questa sede, ed a suffragio della conclusione esposta, vengono in considerazione le seguenti fonti di prova acquisite in atti:

- in relazione ai fatti sottesi ai capi di imputazione n. 1 (concernente i reati di cui agli artt. 81, 110 e 353 co. 2 c.p.) e n. 2 (concernente i reati di cui agli artt. 81, 319 e 321 c.p.) – avvinti, come precisato, da connessione materiale anche ai fini di rilievo in questo processo - rilevano, oltre alle esplicite dichiarazioni del Morgia (doc. 18 al fasc. Procura), le inequivoche intercettazioni telefoniche occorse fra il T. ed il L. nonché le – altrettanto inequivoche - captazioni ambientali effettuate, anche in esito all'installazione del *software spyware* sul dispositivo mobile in uso al

convenuto, presso l'ufficio del Morgia in data 11.01.2019 (cfr., le pp. 11 a 29 dell'all. 12 al doc. 17 dell'Ufficio di Procura, ove sono ritrascritti i pertinenti risultati investigativi più estensivamente riportati negli allegati da 1 a 12 del medesimo documento). Assai brevemente, deve dirsi che il comparente, solo formalmente estraneo alla procedura di gara meglio descritta in narrativa (anche in ragione della sua specifica determinazione di evitare personali "sovraesposizioni") ne era l'effettivo *dominus*. Come tale, egli partecipava attivamente alla predisposizione del capitolato di gara ed alla definizione delle specifiche tecniche di guisa tale da favorire ...*omissis*... s.r.l., il tutto facendone però figurare quale firmatario il compiacente Dr. C.; aveva cura che il fidato Dr. C. venisse nominato nel seggio di gara e, stando alle conversazioni ambientali captate fra lui ed il Dr. R., intercedeva presso il Presidente della Commissione N. (cfr., inoltre, le registrazioni progr. nn. 6441 e 6448 dell'08.01.2019: pp. 55 e 56/184 dell'all. 13 al doc. 17 dell'Ufficio di Procura); sin da tempi più remoti (settembre/ottobre 2018), il Morgia aveva inoltre rivelato al T. (che ne parlerà con altre risorse umane della ...*omissis*... s.r.l. attraverso l'utenza in disponibilità ma oggetto di intercettazione telefonica) le informazioni riservate sull'incanto e, in particolare, le iniziative attivate da operatori economici concorrenti (dalla cui denuncia scaturirà, peraltro, l'indagine penale) per lamentare la predisposizione di atti "su misura" finalizzati a favorire certuni partecipanti: ciò che, nonostante la carenza nel convenuto di ogni legittimazione formale, gli aveva "imposto" di rimaneggiare più volte la bozza di capitolato, così come da lui espressamente fatto presente, presso il suo Ufficio, al suo interlocutore (identificato poi, verosimilmente, nel C.) nell'ambito di una

conversazione ambientale anch'essa captata; allontanandosi dal suo ufficio e dagli accompagnatori del T., sigillava con questi – da lungo tempo suo “punto di riferimento” per quanto emerge sia dalla captazione ambientale dell'11.01.2019 sia dalle dichiarazioni rese al P.M. del 05.04.2019 – il *pactum sceleris* (nei termini contestati al capo di imputazione n. 2) lo stesso 11.01.2019: del che, per un verso, il T. darà conferma al L. nella conversazione telefonica tenutasi in pari data (“venti minuti” dopo l'incontro presso l'Ufficio del Morgia) e, per altro, il Morgia rassicurerà (alle ore 10.24 dello stesso 11.01.2019) il Dr. R. presso il suo Ufficio. Il Morgia, ancora (all. da n. 12 a 14 del doc. 17 al fascicolo di Procura), disponeva, in pendenza della fase amministrativa e quella di valutazione delle offerte tecniche, del potere di interloquire con diversi membri del seggio di gara, orientandone le determinazioni sulle ammissioni, esclusioni o sull'esercizio delle potestà di verifica (richiedendo i cd. campioni a certune ditte con l'obiettivo di escluderle dal confronto concorrenziale a vantaggio di ...omissis... s.r.l.) nonché di anticipare o partecipare gli esiti delle valutazioni della gara - si ripete, ancora in corso - ad operatori economici partecipanti alla procedura (emblematico è il caso dell'incontro presso l'ufficio del convenuto intervenuto fra lui ed il G.R., il quale apprenderà dal comparente quali, fra le offerte tecniche presentate dalla sua ditta, erano state giudicate conformi alle specifiche tecniche dei lotti di gara);

- in relazione al capo di imputazione n. 3 (concernente i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p.), decisive, fra le altre, sono sia le SIT rese dal L. in data 27.02.2019 (doc. 20 al fasc. di Procura) sia le convergenti dichiarazioni del Morgia del 05 aprile 2019 (doc. 18 al fasc. Procura, pp. 6-7/14);

- in relazione ai capi di imputazione nn. 4 (e non 5, come erroneamente indicato a pag. 9 della sentenza del GUP), 6 e 7 (tutti concernenti i reati di cui all'art. 322 co. 3 c.p.), le condotte istigative (attive improprie) tenute dal Morgia nei confronti del R., dell'informatore scientifico ...*omissis*... e di un ulteriore informatore scientifico (non meglio identificato) emergono, rispettivamente, dalle denunce presentate dal R. (e da cui muoveranno le indagini penali) lette in relazione all'intercettazione della conversazione Morgia/C. (nn. progr. 88-90) e dalle captazioni (n. RIT. 1451/2018; cfr. pp. 92 e ss. dell'All. 8 al doc. 17 cit.) del 04.12.2018;

- in relazione al capo di imputazione n. 16, infine, rilevano le acquisizioni documentali sequestrate presso ...*omissis*... (pp. 30/37 dell'all. 17 al doc. 17), la cui analiticità non si presta a diversa lettura.

3.1. L'elemento soggettivo, di rilievo agli effetti dell'affermazione di responsabilità amministrativa del convenuto, è, in fattispecie, certamente il dolo: elemento psicologico, questo, consustanziale peraltro agli specifici fatti-reato commessi. Gli episodi antigiuridici descritti si connotano, inoltre, per la significatività numerica e per la reiterazione. In base alle intercettazioni in atti, il Collegio osserva che le condotte *contra ius* spesso si realizzano attraverso l'uso di forme verbali stereotipate e sovrapponibili (così in relazione ai i capi di imputazione nn. 6 e 7) atte ad esprimere, come tali, un "tipico" *modus procedendi* seguito dal convenuto. Né sussistono elementi che consentano al Collegio di ridimensionare i fatti o di ricondurli – come auspicato dal convenuto - ad una peculiare fase della sua vita. Le dichiarazioni rese dal convenuto in data 05.04.2019 riconoscono, infatti, il materializzarsi di ipotesi delittuose consimili sin dal 2012 (così è per il

rapporto Morgia/C.). Si aggiunga, per ulteriormente contestualizzare i fatti per cui è processo, come gli esiti delle captazioni telefoniche ed ambientali abilitino, senza particolare sforzo, la possibilità di tracciare un vero e proprio *climax* nell’operato del convenuto. Questi, in costanza del materializzarsi di talune vicende antiggiuridiche, descriverà sé stesso, nelle conversazioni intrattenute con i propri interlocutori, come chi si è sempre trovato “*un metro avanti*” rispetto agli altri alludendo, con ciò, alla sua capacità di “governare” cose e processi. La spregiudicatezza del suo *modus agendi*, inoltre, risulta chiaramente dalle conversazioni telefoniche intervenute fra C.G. e S.A. (che gestiscono o lavorano per ...*omissis*...), le quali, avvertendo come preoccupante l’incremento dei flussi di danaro sullo specifico conto accesso presso l’agenzia di viaggi (il che alimenterà nella C. addirittura un incubo notturno) e riconducibile alle “spigliate” condotte del comparente, operano espresso riferimento al mutato atteggiamento del Morgia, nel tempo, verso il concetto di spesa (per alberghi, in particolare). Le due interlocutrici comparano, in particolare, il contegno del convenuto (assai oculato) tenuto in tempi più remoti verso le spese rispetto a quello (assai disinvolto) da lui assunto in prossimità dei fatti qui di rilievo, allorché, segnatamente, sarebbero stati soggetti terzi, ed in termini pressoché esclusivi, ad assicurare per suo conto la provvista a tal fine necessaria.

3.2. Il Requirente infine ha dato compiuta prova del cd. *clamor fori*, elemento costitutivo ulteriore della peculiare fattispecie di danno per cui è controversia. Sul condiviso assunto, per il quale il definitivo accertamento della responsabilità penale non determina *eo ipso* una lesione risarcibile dell’immagine della pubblica amministrazione, la giurisprudenza di questa

Corte ha infatti ravvisato la riconoscibilità di una effettiva perdita di prestigio dell'immagine dell'Ente – e, dunque, il danno qui contestato – al cospetto di una non trascurabile diffusione mediatica della vicenda antiggiuridica (C. conti, SS. RR., sent. n. 1/2011 cit., nonché, recentemente, questa Sezione sent. n. 72/2024 cit. anche per la compiuta ricognizione dei principi giurisprudenziali in materia). Ora, l'operazione "Calepino" – come accredita la produzione documentale del P.M. contabile – ha ricevuto invece una significativa diffusione su carta stampata e testate telematiche (Giornale di Sicilia, Live Sicilia Web, Live Sicilia Catania, La Sicilia) fino a formare oggetto di partito *focus* nella relazione finale della Commissione di Inchiesta sulla sanità siciliana (denominata "Le interferenze della politica e gli aspetti corruttivi") insediata presso l'Assemblea Regionale Siciliana. Ivi, senza necessità di particolari o ulteriori notazioni, si allude alla vicenda per cui è causa come *"uno degli episodi che hanno permesso all'opinione pubblica di acquisire definitiva consapevolezza sulla diffusione del fenomeno corruttivo"*, sottolineandosi che *"a suscitare indignazione, oltre all'impetosa fotografia sul livello di assoluta permeabilità alla corruzione del sistema sanitario regionale [...] è il senso di impunità ostentato dal primario"*. Innegabili, a questo punto, sono le negative ricadute che i fatti-reato illustrati hanno dispiegato sulla reputazione dell'amministrazione danneggiata presso i consociati interessati *ratione loci* e l'opinione pubblica in genere. Il disdoro prodottosi a carico dell'Amministrazione di appartenenza, è appena il caso di precisarlo, matura in un settore – la sanità pubblica – ove scarsità e spreco di risorse, al pari di complessive inefficienze di *performance*, minano la tutela di diritti fondamentali della persona ed in

cui, pertanto, la eco negativa di fenomeni *lato sensu* corruttivi è destinata a propagarsi con accentuata forza ed intensità.

4. Venendo al *quantum* condannatorio - per la cui determinazione il Requirante invoca in forma generalizzata il criterio sancito dall'art. 1, comma 1 *sexies* L. n. 20/1994 - lo stesso non può intuitivamente coincidere con gli € 84.100,00 richiesti in citazione. Vero è che, con l'istanza di applicazione della pena (doc. 18 cit.), il Morgia documenta l'intervenuto versamento in favore dell'amministrazione sanitaria di appartenenza del "profitto integrale" (p. 4/14) "delle imputazioni formali...formulate nell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari" (p. 12/14) e stimato, quale riparazione ex art. 322 c.p., in euro 42.050,00, costituente, a sua volta, la metà del *petitum* accusatorio. Ma, come risulta dalla disamina della medesima istanza (p. 1/14), le imputazioni formali per corruzione (art. 319 c.p.) ascritte al Morgia nell'avviso di conclusioni di indagine e cui la restituzione del "profitto" ha riguardo, sono più ampie di quelle su cui pronunzia la sentenza del GUP n. 401/2022. Ed è solo per questi ultimi fatti-reato di corruzione, come si è detto in precedenza, che può dirsi ricorrente la condizione di proponibilità dell'azione erariale. Ne segue che il criterio di quantificazione ex art. 1, comma 1 *sexies* L. n. 20/1994 – secondo cui "l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione...si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente *percepita* dal dipendente" - è validamente utilizzabile, in fattispecie, per i soli capi di imputazione nn. 2 e 16. Il corrispondente nocumento all'immagine deve essere conclusivamente quantificato in euro 35.000,00 (17.500 X 2).

4.1. Erra simmetricamente il convenuto, però, quando sostiene che la superiore quantificazione di 35.000,00 euro – su cui, nella sostanza, egli converge sulla base delle statuizioni della sentenza patteggiata che individuano in 17.500 euro il profitto dei fatti-reato di corruzione sia pure, beninteso, ai limitati effetti dell’ammissione al rito alternativo per “*certi reati*” (art. 444 co.1 ter c.p.p.) – esaurirebbe il risarcimento del danno reputazionale dovuto. Si ipotizza dal Morgia, anzi, che la residua somma da lui versata all’amministrazione a titolo di riparazione (€ 24.550,00, ossia € 42.050,00 - € 17.500,00) debba essere scomputata, in ogni caso, dal *duplum* pari ad euro 35.000,00. Diversamente, osserva il Collegio, la somma di euro 24.550,00 – qualificata dal convenuto stesso come complessivo “*profitto*” connesso alle imputazioni contestategli formalmente dal P.M. penale – non può che ascriversi ai residui fatti-reato di corruzione (capi nn. 3, 5, 10, 12,14, 18 e 19 dell’avviso di conclusione delle indagini penali) non rifluiti nella sentenza di patteggiamento. Inoltre, le ulteriori condotte antigiuridiche tenute dal convenuto e non integranti fatti corruttivi (ossia, in base alla sentenza patteggiata, quelle sottese ai capi di imputazione nn. 3, 4, 6 e 7, nonché, per il tramite del capo di imputazione n. 2, quelle sottese al capo n. 1) hanno senz’altro prodotto anch’essi il disdoro all’immagine dell’Ente (cfr. gli articoli citati) sebbene, in difetto di profitto/utilità, per essi non risulti applicabile il criterio *speciale* di cui all’art 1, comma 1 *sexies* L. n. 20/1994. Riguardando tale profilo la declinazione del principio *iura novit curia*, il Collegio provvede alla relativa determinazione quantitativa – che, dunque non costituisce duplicazione del titolo del pagamento effettuato dal Morgia in ragione degli ulteriori euro 24.550,00 – in base al criterio di valutazione

equitativa ex art. 1226 c.c. per come interpretato, *in subiecta materia*, dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. *ex plurimis*, C. Conti, SS. RR. n. 10/QM/2003; Id., III Giur. Appello, sent. n. 220/2013; Id., Sez. I, sent. n. 53/2018; questa Sezione, sent. n. 270/2020). Anche a circoscrivere l'attenzione sui soli fatti antigiusuridici sottesi ai capi di imputazione nn. 3, 4, 6 e 7, in fattispecie, rilevano pertanto:

- la natura apicale del ruolo rivestito dal Morgia quale Direttore dell'U.O.C. di Urologia, la qualità di Capofila assunta dall'amministrazione di appartenenza nella gara aperta – che costituisce, altresì, *occasio* storica dell'istigazione alla corruzione di cui al capo di imputazione n. 4 - nonché la reiterazione delle condotte antigiusuridiche (elementi che, nel complesso, rappresentano indici della cd. gravità oggettiva del fatto e delle sue modalità realizzative);

- la natura “sensibile” del settore di amministrazione - sanità pubblica - in cui la composita vicenda si iscrive (cd. entità del discredito dell'Amministrazione proiettato all'esterno).

Nel prudente apprezzamento degli indici evocati, il danno erariale all'immagine relativo a tale ulteriore componente viene quantificato dal Collegio in euro 15.000,00 (quindicimila).

5. Per quanto complessivamente osservato, sussiste la responsabilità amministrativa del convenuto **MORGIA Giuseppe** (c.f. MRG GPP 59S08 C351L) per danno all'immagine cagionato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania quantificato, globalmente, in euro 50.000 (15.000,00 + 35.000,00). Stante l'intervenuta refusione all'amministrazione danneggiata della somma di euro 17.500,00

(diciassettemilacinquecento,00), **MORGIA Giuseppe** (c.f. MRG GPP

59S08 C351L) va condannato, in favore dell'Azienda Ospedaliera

Universitaria Policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, al pagamento della

somma residua pari ad euro **32.500 (trentaduemiliacinquecento,00)**,

comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito

della presente decisione e fino a soddisfo.

5.1. Deve puntualizzarsi, a tale ultimo riguardo, che, essendo stata annullata

in autotutela amministrativa la gara di appalto "turbata" (ma) prima della sua

aggiudicazione e della sua esecuzione (cfr. punto 3 di pag. 2/2 dell'all. 16 al

doc. 17 cit.), la corresponsione, ad opera del Morgia ed in favore

dell'Amministrazione, di euro 5000 a titolo di riparazione per il reato n. 2)

non può integrare, intuitivamente, il risarcimento di una lesione patrimoniale

subita dall'Azienda Ospedaliera quale conseguenza del fatto-reato in

argomento. In questo caso, infatti, il prezzo della corruzione non corrisponde

al simmetrico depauperamento patrimoniale dell'amministrazione. Lo stesso

deve dirsi in ordine al capo di imputazione n. 16, non constando prova in atti

che l'amministrazione, per effetto di tale ulteriore fatto-reato, abbia subito un

danno patrimoniale che la riparazione (per euro 12.500,00) abbia inteso

ripristinare. Per tali ragioni, è allora corretto imputare la riparazione

complessiva di euro 17.500 a parziale ripristino del più complessivo danno

all'immagine patito dall'Ente, quantificabile, come detto, in euro 50.000

(cinquantamila,00).

5.2. Il convenuto va inoltre condannato al pagamento, in favore dello Stato,

delle spese di giustizia che si liquidano in euro **318,30 (trecentodiciotto,30).**

P.Q.M.

La Corte dei conti, **Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, in

parziale accoglimento della domanda attorea, definitivamente pronunciando:

- accerta la responsabilità amministrativa di **MORGIA Giuseppe** (c.f. **MRGGPP 59S08C351L**);

- per l’effetto, lo condanna:

a) al pagamento, in favore dell’**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania**, della somma pari ad euro **32.500 (trentaduemiliacinquecento,00)**, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della presente decisione e fino a soddisfo;

b) alla refusione, in favore dello **Stato**, delle spese di giustizia che si liquidano in euro **318,30 (trecentodiciotto,30)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 06 marzo 2024.

L’Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 18 marzo 2024

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 co. 2 del D.lgs. n.196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati

	28	
	personali”,	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suesesa sentenza,	
	l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi di tutte le	
	persone giuridiche e fisiche, diverse dal convenuto e dall’amministrazione	
	danneggiata	
	Il Presidente	
	Dott. Anna Luisa Carra	
	F.to digitalmente	
	Sentenza e decreto depositati in segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 18 marzo 2024	
	Il Funzionario Responsabile del Servizio	
	Dott.ssa Caterina Giambanco	
	Firmato digitalmente	
	Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente	
	provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le	
	persone giuridiche e fisiche, diverse dal convenuto e dall’amministrazione	
	danneggiata.	
	Palermo, 18 marzo 2024	
	Il Funzionario Responsabile del Servizio	
	Dott.ssa Caterina Giambanco	
	Firmato digitalmente	